



Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive

A.C. 836-A

Dossier n° 115/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
22 marzo 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	836-A
Titolo:	Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Molinari

Introduzione

La proposta di legge AC 836-A reca "**Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive**". Essa è composta di **9 articoli**.

Il suo testo iniziale ([AC 836](#)) è stato significativamente modificato, in sede referente, nella seduta della VII Commissione del [17 gennaio 2024](#).

Sul testo così modificato si sono espresse: la I Commissione, il 6 febbraio 2024, con [parere favorevole con osservazioni](#); la II Commissione, il 31 gennaio scorso, con [parere favorevole](#); la V Commissione, il 31 gennaio 2024, con [parere favorevole con condizione ex art. 81 Cost.](#); la VI Commissione, il 30 gennaio scorso, con [parere favorevole con osservazione](#); l'VIII Commissione, il 5 febbraio 2024, con [nulla osta](#); la XII Commissione, il 13 marzo 2024, con [parere favorevole](#); la XIV Commissione, il 31 gennaio 2024, con [parere favorevole](#). La VII Commissione, nella seduta del 20 marzo 2024, ha approvato ulteriori [emendamenti](#) volti al coordinamento formale del testo e a recepire le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri formulati dalle Commissioni coinvolte in sede consultiva, e ha conferito il mandato al relatore, onorevole Sasso, a riferire favorevolmente in Assemblea.

Sul testo iniziale della proposta di legge si era espresso il Comitato per la legislazione, l'8 novembre 2023, con un [parere con osservazione](#).

Sul provvedimento in esame si è svolto un ciclo di audizioni informali, tra il 1° agosto 2023 e il 10 ottobre 2023.

La **relazione illustrativa** della proposta di legge originaria rileva che, negli anni più recenti, il **modello gestionale dello sport italiano**, più specificamente quello **calcistico**, ha subito gli effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci della maggioranza delle società sportive, nonché dalla diminuzione delle presenze di tifosi negli stadi, così come delle vendite dei diritti di trasmissione audiovisiva degli eventi sportivi. A ciò si aggiungono, in molti casi - prosegue la relazione - l'insufficienza di risorse economiche e la lentezza burocratica in relazione alla gestione degli impianti sportivi, con ripercussioni non solo sulle medesime società sportive, ma anche sulle amministrazioni territoriali.

Il presente provvedimento mira, dunque, a **introdurre** nella legislazione **strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche**, tenendo conto che una specifica modalità di gestione della società sportiva è rappresentata dall'**azionariato popolare**, che prevede l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa.

La relazione ricorda la [legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, che all'art. 1, comma 1, lettera n), delega espressamente il Governo a «**individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche**» (delega che non risulta essere stata esercitata). Per un approfondimento sulla predetta legge, si rinvia all'apposito [dossier del Servizio studi](#) della Camera dei deputati. In attuazione, invece, dell'articolo 5 della medesima [legge n. 86 del 2019](#), è stato adottato il [decreto legislativo n. 36 del 2021](#), recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo**. Per un approfondimento sul predetto **decreto 36/2021**, si rinvia al relativo [dossier](#).

Contenuto

L'**articolo 1** della proposta di legge in esame reca le **finalità** e i **principi** della stessa.

Nello specifico, ai sensi del **comma 1**, in coerenza con i valori tutelati dagli **articoli 2, 3, secondo comma, 33, ultimo comma e 41 della Costituzione**, la presente proposta di legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui al successivo articolo 3, al capitale sociale delle società sportive di cui all'articolo 2, da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.

Si ricorda che l'**articolo 2 della Carta costituzionale** prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, **mentre l'articolo 3, secondo comma**, prevede che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'**articolo 33, ultimo comma**, prevede che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. L'**articolo 41**, infine, dispone che l'iniziativa economica privata è libera e che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, e alla dignità umana. Prevede, inoltre, che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Ai sensi del **comma 2** del medesimo articolo 1, le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva, sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici.

Il **comma 3** prevede che, ai fini della presente proposta di legge, **per società sportive si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico**. Per **attività sportiva agonistica** o sport agonistico si intende l'attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall'organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale e o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.

L'**articolo 2** regola le **forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive**.

Il **comma 1** prevede che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettate a partecipazione popolare:

a) le società sportive dilettantistiche nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute;

b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale.

Ai sensi del **comma 2**, ai fini di cui al **comma 1, lettera a)**, **le società sportive dilettantistiche** sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possieda i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, del [decreto legislativo n. 36 del 2021](#) (per un approfondimento, si rinvia al [relativo dossier](#)) (qui il [registro nazionale](#) delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche gestito dal CONI).

Si ricorda che il citato **articolo 7, comma 1** del [decreto legislativo n. 36 del 2021](#) prevede che **le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscano con atto scritto** nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale. Nello **statuto** devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del [codice civile](#);

- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Secondo il **comma 3**, ai fini di cui al **comma 1, lettera b)**, le **società sportive professionistiche** sono a assoggettate a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:

a) venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;

b) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica qualora possieda una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.

Si rileva che le **società sportive professionistiche** riconosciute dal CONI sono relative agli sport del **calcio**, del **ciclismo**, del **golf** e della **pallacanestro**, come riportato - ai fini del rapporto di lavoro - al punto 4 della [circolare dell'INPS n. 88 del 31 ottobre 2023](#).

L'articolo 3 definisce gli **enti di partecipazione popolare sportiva**.

Ai sensi del **comma 1**, sono **enti di partecipazione popolare sportiva** gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che **sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva**, ai sensi del successivo comma 4, e nel cui statuto o atto costitutivo:

a) sia previsto che **a ciascun partecipante spetta un solo voto**, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna **caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza**;

c) sia prescritto **l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali** e di quelle a esse direttamente connesse, compreso quanto stabilito dall'articolo 9 del [decreto legislativo n. 36 del 2021](#);

Si ricorda che il citato **articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2021** disciplina le **attività secondarie e strumentali nello sport dilettantistico**. Nel dettaglio, esso prevede, al comma 1, che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possano esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera **b)** del decreto, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma **1-bis** del medesimo art. 9 dispone che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al precedente comma 1. Ai sensi del comma **1-ter**, infine, il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

d) sia previsto il **divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale** durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti.

Il **comma 2** specifica che, ai fini di cui alla lettera **b)** del comma 1 (che impone all'ente di dotarsi di una **struttura organizzativa interna inclusiva, partecipativa, democratica e trasparente**):

a) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, **l'ammissione di un nuovo associato** è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

b) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, **l'organo competente** ai sensi del numero 1) **deve**, entro sessanta giorni, **motivare la deliberazione di rigetto** della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

c) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, **chi ha proposto la domanda può**, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, **chiedere che sull'istanza si**

pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Il **comma 3** specifica che, ai fini di cui alla lettera *d*) del comma 1 (che impone all'ente il divieto di distribuzione dell'utile), si **considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili**:

a) la **corresponsione** ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta **cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze** o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la **corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40 per cento rispetto a quelli previsti**, per le medesime qualifiche, **dai contratti collettivi** di cui all'art. 51 del [decreto legislativo n. 81 del 2015](#), recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni".

Si ricorda che l'art. 51 del [decreto legislativo n. 81 del 2015](#) prevede che, salvo diversa previsione, ai fini del medesimo decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

c) **l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi** che, senza valide ragioni economiche, siano **superiori al loro valore normale**;

d) le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato**, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

e) la **corresponsione** a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, **di interessi passivi**, in dipendenza di prestiti di ogni specie, **superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento**. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Secondo il **comma 4** dell'articolo 3, ai fini del medesimo articolo, si considera **adeguatamente rappresentativo** dei sostenitori partecipanti della società sportiva **l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti** a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:

a) quanto alle **società sportive calcistiche professionistiche**, utilizzando il dato riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al [Campionato di calcio di serie A](#), ai sensi del [decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9](#), recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse";

b) quanto alle **società sportive professionistiche diverse da quelle indicate alla lettera a) e alle società sportive dilettantistiche**, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.

L'**articolo 4** prevede i **requisiti per l'accesso al diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo**.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che **le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva** beneficiano del **diritto di prelazione di cui all'articolo 5 della presente proposta di legge**, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) quanto alle **società sportive professionistiche**, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle **società sportive dilettantistiche**, il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del citato [decreto legislativo n. 36 del 2021](#);

Si ricorda che il suddetto **articolo 8** del [decreto legislativo n. 36 del 2021](#), prevede, al comma 1, che le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai sensi del comma 2, ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4-*bis*, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Secondo il comma 3, se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del [codice civile](#), gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Il comma 4, poi, prevede che negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del [codice civile](#) è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3. Il comma 4-*bis*, infine, prevede che, al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'[articolo 2512 del codice civile](#) che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari.

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del **settore giovanile** della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, fermo restando l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni (di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del [decreto legislativo n. 36 del 2021](#));

c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, **vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro** individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al periodo precedente è vietata la trasformazione in enti lucrativi e, in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo 4, il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare del diritto di prelazione di cui all'articolo 5, per il medesimo anno.

Il **comma 3**, infine, prevede che, qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione al [Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#) dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applica il diritto di prelazione previsto dall'articolo 5. Esso si applica alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.

L'articolo 5 disciplina il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.

In particolare, il **comma 1** prevede che, **nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo** della società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, **alle società sportive a partecipazione popolare** di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un **diritto di prelazione** per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente proposta di legge;

b) la società sportiva a partecipazione popolare abbia i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

c) nello statuto della società sportiva a partecipazione popolare sia inserita la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);

d) la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, ove consentito dai regolamenti federali per le rispettive discipline a squadre e in

mancanza di soggetti interessati nel medesimo comune, **nella medesima provincia o città metropolitana** ovvero, in ulteriore mancanza di soggetti interessati, **nella medesima regione** in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale.

L'articolo 6 disciplina le **attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

Ai sensi del **comma 1**, per le finalità di cui alla presente proposta di legge, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) **vigila sul rispetto dei requisiti** di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- b) nell'ambito del [Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche](#), istituisce una **sezione con l'elenco**, per singola federazione sportiva nazionale, **delle società sportive a partecipazione popolare** in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;
- c) nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituisce una **sezione relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva** di cui all'articolo 3.

Ai sensi del **comma 2**, in caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Dipartimento di cui al comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione degli enti di partecipazione popolare sportiva dalla relativa sezione del Registro.

L'articolo 7 disciplina la **costituzione e iscrizione** alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche degli enti di partecipazione popolare sportiva.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che, **al fine di beneficiare del diritto di prelazione** di cui alla presente proposta di legge, la società sportiva a partecipazione popolare sia tenuta ad avere al proprio interno un **unico ente di partecipazione popolare sportiva** titolare di azioni o di quote.

Ai sensi del **comma 2**, per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 9, comma 2, la **costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** di cui all'articolo 6 **sono riservate**, nell'ambito delle società sportive di riferimento, **agli enti di partecipazione popolare che dimostrino un'attività di più lunga durata**, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso.

Secondo il **comma 3, decorso il termine di cui al comma 2**, in assenza di costituzione ed iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, di un ente di partecipazione popolare sportiva, **la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità** al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata massima dell'incarico è di 12 mesi.

Il **comma 4**, infine, prevede che il **controllo** sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva sia esercitato dal **Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri**, cui spetta la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6.

L'articolo 8 - introdotto in recepimento della condizione ex articolo 81 Cost. contenuta nel parere espresso dalla V Commissione - prevede una **clausola di invarianza finanziaria** degli oneri.

Nello specifico, il **comma 1** dispone che, dall'attuazione della proposta di legge in esame, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi del **comma 2**, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione degli **articoli 6** (relativo alle attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e **7, comma 4** (concernente la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al predetto art. 6) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9, infine, reca le **disposizioni finali**.

In particolare, il **comma 1** prevede che la presente proposta di legge **entri in vigore a decorrere dall'anno successivo** a quello in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi del **comma 2**, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di cui al comma 1 (e dunque entro l'entrata in vigore della legge), è adottato il **regolamento per la definizione:**

a) dei **requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), che impone all'ente di dotarsi di una **struttura organizzativa interna inclusiva, partecipativa, democratica e trasparente**);

b) delle **modalità di reinvestimento degli utili** di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), che impone alle società sportive partecipate che intendano beneficiare del diritto di prelazione di cui all'articolo 5, il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate.